

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1061

Vol. 1971/0174

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1061 def.

Bruxelles, 28 settembre 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità
di gestione del contingente tariffario comunitario di "altri
tessuti di cotone", originari d'Israele, della voce 55.09
della tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1061 def.

RELAZIONE

1. L'accordo fra la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele prevede, all'articolo 2, in relazione all'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo stesso, l'apertura, all'importazione nella Comunità di un contingente tariffario comunitario annuale di 300 tonnellate di "altri tessuti di cotone" originari d'Israele della voce 55.09 della tariffa doganale comune.
2. Per adempiere nel 1972 l'obbligo assunto dalla Comunità nei confronti d'Israele, è necessario adottare, mediante regolamento, le disposizioni relative all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di cui trattasi.
3. Le disposizioni di detto regolamento prevedono - come di regola - la divisione del volume contingentale in due quote, di cui la prima è ripartita in aliquote tra gli Stati membri e la seconda costituisce la riserva. Le quote parti iniziali sono state calcolate sulla base dei dati statistici più recenti relativi alle importazioni in provenienza d'Israele durante un periodo rappresentativo e su quella delle previsioni effettuate dagli Stati membri.
I dazi contingentali sono fissati dalle disposizioni stesse dell'accordo CEE/Israele. Come per il 1971 il modo di gestione applicabile dagli Stati membri è quello del "fur et a mesure".

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di "altri tessuti di cotone", originari d'Israele, della voce 55.09 della tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Lussemburgo, il 29.6.1970, prevede all'articolo 2 paragrafo 1, in relazione con l'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo medesimo, l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario comunitario annuale di 300 tonnellate di "altri tessuti di cotone", originari d'Israele, della voce 55.09 della tariffa doganale comune ; che in virtù dell'articolo 1 del predetto allegato, i dazi contingentali sono uguali al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui trattasi; che è pertanto opportuno ^{aprire} un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate per i predetti tessuti di cotone per l'anno 1972 ; che a tale contingente tariffario comunitario si applicano i dazi contingentali del 7,8 %, 8,4 %, 8,4 % e 9 % per i prodotti compresi rispettivamente nelle voci doganali 55.09 A I , A II, B I e B II ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente

.../...

e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei tessuti di cotone di cui trattasi in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile le reale evoluzione del mercato del prodotto in questione deve avvenire in base ai prorata dei fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza da Israele durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondano, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto di cui trattasi in provenienza da Israele, alle percentuali indicate in appresso :

	1968	1969	1970
Germania	62,7	80,7	93,0
Benelux	31,7	9,2	0,2
Francia	4,8	5,3	2,0
Italia	0,8	4,8	4,8

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni fatte dagli Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	76,6
Benelux	16,0
Francia	4,2
Italia	3,2 ;

.../...

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi in diversi Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingente ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro ^{quando} /ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che, di conseguenza, nella suddivisione del contingente tariffario di cui trattasi ; tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti, originari d'Israele, sono parzialmente sospesi alle aliquote indicate a fronte di ciascun prodotto, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario totale di 300 tonnellate :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Aliquota dei dazi in %
55.09	Altri tessuti di cotone :	
	A. Contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone :	7,8
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	8,4
	II. altri	
	B. altri	
	I. di larghezza inferiore a 85 cm	8,4
	II. non nominati	9

Articolo 2

1. Una prima parte di 225 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, ^{fatte salve} le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, sono rappresentate per ciascuno Stato membro dai seguenti quantitativi :

Germania	172 tonnellate
Benelux	36 tonnellate
Francia	10 tonnellate
Italia	7 tonnellate

.../...

2. La seconda parte di 75 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nello articolo 2 paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

.../...

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1972, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro ^{e non oltre} il 10 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro ^{e non oltre} il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della ^{propria} aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche dello stato di esaurimento della riserva.

Essa ^{informa} gli Stati membri, entro e non oltre il 15 ottobre 1972, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

.../...

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.
2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti di cui trattasi stabiliti nel suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni originarie d'Israele effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni degli articoli che prededono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente